

"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IN ESITO A PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA "A DOPPIO OGGETTO" EX ART. 17 DEL D.LGS. 175/2016 E ART. 5, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI."

CIG 74040997C7 - CUP G31I18000140005

Chiarimenti n. 5

1. Nei chiarimenti n. 2 al punto "5. *L'esperienza in applicazione del D.Lgs. 50/2016*" si è confermato che è sufficiente un'autocertificazione. Nel caso di partecipazione in forma societaria tale autocertificazione può essere resa dal legale rappresentante con riferimento alle esperienze complessive del Gruppo di Lavoro?
o alternativamente è sufficiente l'indicazione all'interno dei curricula?

RISPOSTA: E' NECESSARIA L'AUTOCERTIFICAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E, CONSIDERATO CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI I CURRICULA LA STESSA DEVE RILEVARSI DA QUESTI ULTIMI.

2. Nei chiarimenti n. 2 al punto "5. *Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica..*"
 - a. Non essendoci nell'avviso riferimenti all'offerta tecnica si conferma che si fa riferimento ai curricula dei professionisti?
 - b. I punti numerati da 1 a 7 per cui si prescrivono diverse modalità di produzione di documentazione probatoria, a quale elenco fanno riferimento?
 - c. Per quei punti (cr. 2-3-4) per cui è richiesta la copia del contratto o dell'affidamento definitivo, tale documentazione può essere prodotta successivamente all'invio della documentazione di gara e come da indicazioni legislative in caso di aggiudicazione provvisoria?

RISPOSTA:

1. **SI**
2. **SONO I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE IL PUNTEGGIO TECNICO. POSSONO ESSERE EVIDENZIATI NELLA DOCUMENTAZIONE DEI CURRICULA OPPURE CON UNA DICHIARAZIONE PUNTUALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.**
3. **PER ACCELERARE LA PROCEDURA SAREBBE UTILE AVERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, IN OGNI CASO LA SOLA DICHIARAZIONE NON E' CAUSA DI ESCLUSIONE.**